ORIGINE EREZIONE E STATUTI DELLA ARCICONFRATERNITA DI S. PIETRO STABILITASI IN…

Arciconfraternita di S. Pietro apostolo

ORIGINE

EREZIONE E STATUTI

DELLA

ARCICONFRATERNITA DI S. PIETRO

STABILITASI IN ROMA.

VERONA
DALLA TIPOGRAFIA DI ANTONIO DEBLO
1861.

§. I.

ORIGINE DELLA ARCICONFRATERNITA

Alle tante prove che la città di Roma ha date di affezione sincera e fedele sudditanza al suo Pontefice e Sovrano in sull'entrare dell'agosto 1860 aggiunse ancor quella di stabilire *l'Opera del Danaro di S. Pietro*. Per questo effetto si costituì una *Commissione* di ragguardevoli personaggi i quali diressero agli abitanti di quella metropoli il seguente *Invito* messo a stampa.

« Romani! Tutte le nazioni cattoliche raccolgono l'Obolo di S. Pietro. L'Italia nostra lo raccolse, e raccoglie anche là dove si contraria ed osteggia il pio disegno; nè passa dì senza che i giornali fedeli alla causa cattolica riferiscano offerte tanto più ammirabili, che sono fatte in un tempo di quasi universali angustie, nè possono aspettarsi altro compenso, che l'applauso della coscienza, e la benedizione di Dio. Roma porse, com'era suo debito, le prime e più ferventi prove d'amore al suo Pontefice e Re, ma non ancora questa, onde molti vostri concittadini pensarono,

che neppur questa avesse a mancare. Pensarono che Roma la dovesse a Dio per ringraziarlo d'aver posta in lei la sede di Chi sulla terra lo rappresenta, pensarono che la dovesse a Pio Nono, che dai primi giorni del suo Pontificato sino ai presenti ad altro non rivolse il suo gran cuore che a beneficarla. Tutti suoi figli, tutti suoi sudditi vogliamo concorrer tutti, a seconda delle nostre forze, in quest' atto solenne d' amore e fedeltà. E perchè ciò sia possibile a tutti, la Commissione ridusse l' offerta alle più esigue misure ricevendosi mensilmente o per una volta dai soscrittori qualunque più tenue somma, offerta non indecorosa perchè fatta al Vicario di Colui che lodò a benedisse i due quattrini della Vedova. Roma proverà ancora una volta esser degna della celeste prerogativa che Iddio le concesse. »

Roma 4 Agosto 1860

La Commissione. *Presidente*, Principe Domenico Orsini. — *Vice-Presidente*, Principe Sigismondo Chigi. — *Tesoriere*, Marchese G. Patrizi Montoro.

Consiglieri. Mons. Francesco Nardi — Duca Pio Grazioli — March Ermete Cavalletti — March. G. Parracciani Ricci — Sig. Mencacci Paolo — D. Giovanni Rifani — Fra Carlo di Monte Carmelo de' Carm. Scalzi.

Segretario. March. Girolamo Cavalletti.

Poscia per ciascuna delle 47 Parrocchie della città sono designati i due o tre Deputati, secondo la rispettiva loro ampiezza, a raccogliere le offerte; ed il Barone Enrico Schroeter ed il Conte Eduardo Lubienski per raccoghere quelle degli stranieri che in tanto numero sogliono convenire in Roma

Questa si è l'origine dell' *Arciconfraternita di S. Pietro* stabilitasi in Roma. Perocchè le nobilissime persone che componeano la detta *Commissione*, vedendo il gran prò che ne deriverebbe, ove la pia *Unione* da loro formata avesse corpo stabile e si propagasse altrove, vennero in pensiero di supplicare il Santo Padre, affinchè si degnasse di concederle alcune grazie spirituali e di erigerla a grado di Arciconfraternita. L' una e l'altra cosa fu benignamente consentita dal S. Padre, e con ciò ebbero facoltà di aggregarsi ad essa altre pie *Unioni* somiglianti partecipando alle grazie spirituali largite alla medesima.

§. II.

EREZIONE ED INDULGENZE.

Si hanno due Brevi, l'uno de' quali in data del 31 Ottobre 1860 arricchisce di varie Indulgenze la pia *Unione* stabilitasi in Roma, e l'altro in data del 4 Novembre dello stesso anno, in cui le dà il grado di Arciconfraternita.

BREVE DELLE INDULGENZE

PIO PAPA NONO

A perpetua memoria della cosa.

Essendoci riferito essersi recentemente eretta in questa nostra città una pia unione di fedeli d'ambo i sessi, sotto il titolo di S. Pietro Principe degli Apostoli, la quale si propone di giovare colle preghiere e colle opere, massime in questi tempi difficilissimi, la Sede Apostolica; Noi, per-

chè tale unione riceva ogni di maggior incremento, confidati nella misericordia di Dio onnipotente e nell'autorità dei Beati suoi Apostoli Pietro e Paolo, a tutti i fedeli d'ambo i sessi, che d'ora in poi entreranno nella detta Società, concediamo nel primo giorno della loro entrata Indulgenza plenaria, purchè veramente pentiti e confessati ricevono il SS. Sacramento dell' Eucaristia. Quindi agli stessi confratelli e consorelle della detta Società, che in qualunque tempo, vi saranno ascritti concediamo del pari misericordiosamente nel Signore Indulgenza plenaria e remissione di tutti i loro peccati, qualora veramente pentiti, confessati e ristorati colla santa Comunione visitino divotamente qualunque chiesa pubblica nelle tre feste dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, della Cattedra di S. Pietro in Roma e finalmente di S. Pietro in Vincoli dai primi vespri (precedenti alle feste) sino al tramonto del sole dei detti giorni in tutti gli anni, ed ivi porgano pie preghiere a Dio per la concordia dei principi cristiani, la estirpazione delle eresie, e l'esaltazione di S. Madre Chiesa, e ciò in qualunque di questi giorni essi faranno quanto è detto. Inoltre a tutti i fedeli d'ambo i sessi ascritti alla detta Società, che in qualunque giorno, almeno con cuore contrito, divotamente reciteranno l'orazione domenicale, la salutazione angelica, il trisagio (Gloria Patri etc.) e il simbolo degli Apostoli, rimettiamo sette anni ed altrettante quarantene, e per qualunque opera buona, che eseguiranno, 300 giorni delle penitenze loro ingiunte, ed altrimenti in qualsivoglia maniera loro dovute, nella forma consueta della Chiesa. Tutte queste singole indulgenze, remissioni di peccati e condonazioni di penitenze concediamo nel Signore che possano pure applicarsi per modo di suffragio alle anime dei fedeli cristiani che passarono da questa vita unite a Dio in carità. E queste nostre lettere vogliamo che ab-

biano valore perpetuo pei tempi futuri, non ostante ogni altra disposizione in contrario. Così pure vogliamo che ai transunti od esemplari anche stampati delle presenti lettere, sottoscritti di mano d'alcun notaio pubblico e muniti del sigillo di persona costituita in dignità ecclesiastica si presti affatto la stessa fede che si presterebbe alle stesse lettere, se venissero esibite o mostrate. Dato a Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore il dì 31 Ottobre 1860, del nostro Pontificato l'anno XV.

Luogo del Sigillo

G. Card. Della Genga.

BREVE DI EREZIONE

PIO PAPA NONO

A perpetua memoria della cosa.

Quelle cose che possono condurre a nutrir l'amore della religione, ad eccitare la pietà e la fede verso questa Sede Apostolica, sogliamo concederle con animo volonteroso. Ora essendosi recentemente eretta nella nostra alma Città una pia associazione d'ambo i sessi, sotto il titolo e patrocinio di S. Pietro Principe degli Apostoli, la quale si propone di aiutare la Santa Sede, massime in questo difficilissimo tempo, colle orazioni e colle opere, a nome della stessa pia società ci furono porte suppliche perchè volessimo erigerla in Società primaria, ossia in Arciconfraternita colla facoltà di aggregare a se stessa le Società che esistono dovunque allo stesso fine e proposito, comunicando a queste le indulgenze, di cui essa gode

per concessione Apostolica. Noi quindi sperando, che dalla stessa Società si otterranno frutti copiosi di pietà in bene della religione, abbiamo stimato di consentire alle preghiere, che ci furono porte. Per lo che con queste lettere di Nostra Autorità Apostolica erigiamo ed instituiamo in Arciconfraternita la Società fondatasi in Roma sotto il titolo e patrocinio di San Pietro Principe degli Apostoli, e concediamo ai primari, ossia officiali di questa Società, eretta di tal modo in Arciconfraternita, la facoltà di potere aggregarsi altre Società della medesima natura, dovunque, esistano col consenso però degli Ordinarii, comunicando loro tutte e singole le indulgenze e remissioni di pene, siano plenarie o parziali, di cui fosse arricchita da questa Sede Apostolica. Concediamo e consentiamo questo non ostante qualunque cosa in contrario, fosse pure degna di speciale o individua menzione.

Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il dì 4 Novembre dell'anno 1860 e del nostro Pontificato XV.

Luogo del Sigillo

G. Card. Della Genga.

§. III.

STATUTI

DELLA ARCICONFRATERNITA

Scopo della medesima.

I tempi in cui viviamo corrono sì calamitosi che di giorno in giorno si vede crescere la guerra accanita che

dichiararono i tristi alla Santa Chiesa, e per mala sorte sono assai numerosi quelli che si dilungano dalla religione e dalle sante opere che essa prescrive. Per opporre una diga salutare al torrente devastatore, per rafferrnare sempre più il gran numero dei buoni nei loro pii disegni, il Santo Padre con suoi Brevi del 31 Ottobre e 4 Novembre scorsi si degnò di erigere in Arciconfraternita sotto il patrocinio e il titolo di S. Pietro una pia Associazione, il cui principale scopo è la preghiera e l'adempimento delle opere di cristiana carità. Infatti « *tutti conosceranno*, dice il Salvatore, *che voi siete miei discepoli, se voi vi amerete gli uni gli altri* ». Le preghiere dell'Associazione debbono avere per oggetto di domandare al Signore che inspiri ognor più a suoi ministri la forza conveniente e i lumi necessari, non solo per combattere lo spirito d'incredulità e d'indifferenza, ma eziandio per istruire i popoli colla potenza della parola e dell'esempio. Colla preghiera devesi inoltre implorare la propagazione della fede là dove non risplende ancora, e domandare che fiorisca e si consolidi là dove i cuori non ne comprendono per anco le sublimi bellezze e ne dispregiano le massime. Colla preghiera infine devesi sollecitare il Signore a proteggere la Santa Sede, centro della fede cattolica, e a sostenere collo suo celesti inspirazioni e colla sua destra onnipotente il suo Vicario in terra, acciocchè egli possa con pazienza e coraggio camminar sicuro tra le onde sconvolte, da cui ora più che mai è agitata e percossa la mistica nave di S. Pietro. Tra le opere di carità non si dovrà trascurare, com'è giusto, quella che mira a rendere la Chiesa libera, e indipendente il suo Capo; mentre la perversità degli uomini gli ho rapito quasi tutto il suo dominio temporale, per rendergli più malagevole il compito di governare, come conviene, il gregge di Gesù Cristo. Similmente, per rag-

giungere questo scopo, tutti coloro che vorranno far parte della pia Associazione, non tralascieranno certamente, per quanto sarà loro consentito dalla rispettiva loro condizione sociale e nella misura suggerita a ciascuno dalla propria pietà, di seguitar l'esempio di quei numerosi fedeli, che convinti della verità indicata più sopra, si sono affrettati di sovvenire ai bisogni del loro Padre comune. Affinchè la sopradetta Arciconfraternita avesse delle Regole stabili e fisse si sono compilati i seguenti Statuti.

TITOLO I.

Doveri dell' Arciconfraternita.

1.° Le preghiere, a cui sua Santità il Sovrano Pontefice regnante co'suoi Brevi suindicati concedeva le indulgenze specificate nei medesimi, sono la recita quotidiana d'un *Pater, Ave e Gloria*, per ottenere sette anni d'indulgenza ed altrettante quarantene, purchè si recitino con cuor contrito e con devozione. È poi concessa un'indulgenza plenaria a tutti i fedeli inscritti nell'Associazione per ciascuna delle tre feste seguenti: La Cattedra di S. Pietro in Roma (18 Gennajo), S. Pietro e S. Paolo (29 Giugno), S. Pietro in Vincoli (1.° Agosto), purchè gli associati, dopo essersi confessati e comunicati, visitino devotamente qualche pubblica chiesa, dai primi vespri della vigilia sino al tramonto del sole della festa, e preghino secondo l'intenzione del Santo Padre espressa nel Breve, cioè per la concordia dei Principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie e per l'esaltazione della Santa Chiesa. Per ogni opera buona esercitata collo scopo prefisso dalla detta Società, il Santo Padre concede 300 giorni d'indulgenza.

2.° Queste indulgenze sono applicabili alle anime del purgatorio.

3.° Nell' Associazione può essere inscritto qualunque fedele dell'uno o dell'altro sesso senza distinzione di classe. Egli è libero di ritirarsi quando il voglia, perchè nell'Associazione non v'ha nulla di obbligatorio. Si aggiungerà alle opere di carità sussidiale il religioso impegno di sovvenire ai bisogni straordinarii della S. Sede con oblazioni mensili, secondo le forze e la devozione di ciascun associato.

4.° L'Arciconfraternita avrà cura di deputare in ciascuna parrocchia dei collettori di simili offerte Se ne terrà conto in apposito registro, affinchè si possa annualmente far conoscere al pubblico l'importanza del loro totale, colle indicazioni ulteriori, che saranno riconosciute opportune Si riceveranno similmente i doni in natura, che convenisse a taluno di sostituire alle limosine pecuniarie.

5.° Ogni fedele per farsi inscrivere nell'Associazione a Roma, deve manifestarne il desiderio a qualcuno dei collettori delle parrocchie, o a qualcuno dei membri del consiglio dell' Arciconfraternita. I collettori e i membri del consiglio dovranno in ciascun mese alla radunanza generale presentare la lista degli inscritti colla cifra delle loro contribuzioni.»

6.° Se alcuno fuori di Roma volesse per via d'eccezione associarsi direttamente all' Arciconfraternita romana, il consiglio potrà ammetterlo, e questi gli indirizzerà la sua offerta mensile È permesso ai donatori di celare i loro nomi negli atti stampati, o nelle pubblicazioni di qualunque altro genere; tuttavia è necessario che questi prendano un segno o un motto, dietro il quale saranno indicate le loro offerte.

7.° Oltre la preghiera e l'offerta, saranno avute in gran pregio tutte le opere tendenti a sostenere la Santa Sede in un momento in cui è sì crudelmente assalita Si raccomanda caldamente, che gli associati esercitati a scrivere segnano l e-

sempio di tanti illustri scrittori, e si sforzino di sostenere i diritti della Santa Sede. I padri di famiglia faranno egregiamente, se inspireranno nei loro figliuoli una speciale devozione, un rispetto e un attaccamento particolare verso la Santa Sede.

TITOLO II.

Amministrazione dell' Arciconfraternita.

1.° L'Associazione è posta sotto l'autorità e la direzione di S. E. il Cardinale Vicario.

2.° La Società è diretta da un Consiglio composto di un presidente, di un vice-presidente, di un tesoriere generale e di otto consiglieri. Il Consiglio è assistito da un segretario e da un vice-segretario. Il Consiglio ripartisce tra i suoi diversi membri gli affari, che riguardano l'Associazione.

3.° Il presidente e gli altri membri del Consiglio rimarranno nel loro uffizio per tre anni. I membri attuali sono confermati per lo stesso tempo a cominciare da questo giorno. Se alcuno di essi vuol a sè sostituito un altro deve esprimerne il desiderio e attenderne il compimento prima di ritirarsi. Le funzioni del sostituito si compiranno alla fine dei tre anni, che avrebbero corso pel titolare primitivo.

4.° Il Consiglio si radunerà, quando si giudicherà conveniente, e sarà convocato dal presidente che ne dirigerà le deliberazioni. Il vice-presidente fa le veci del presidente e lo seconda. Esso prende il posto di lui in ogni cosa, quando quegli è impedito.

5.° Tutti gli affari, eccetto quelli che non soffrono alcun ritardo, sono discussi e decisi dal Consiglio a pluralità di voti. I voti sono sempre emessi pubblicamente e

verbalmente a meno che non si tratti di nomina o di sostituzione a qualche ufficio. Il presidente ha doppio voto in caso di divisione.

6.° Tutti gli atti saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

7.° Saranno ammesse al Consiglio persone probe e notabili, che si potranno scegliere tra gli ecclesiastici e i laici. Le cariche di presidente, di vice-presidente e di tesoriere possono sempre essere conferite ai laici, se gli elettori lo desiderano.

8.° L'assemblea generale, composta del presidente, delle altre persone in carica, dei consiglieri e dei dodici collettori più anziani per la loro ammissione nell'Arciconfraternita, si riunirà allo spirare dei tre anni che formano la durata delle cariche. Essa procederà alle nuove elezioni per via di scrutinio segreto. Saranno eletti coloro che riuniranno la maggioranza dei suffragi. Il presidente, il vice-presidente, il tesoriere generale e il segretario generale saranno confermati da S. E. il Cardinal Vicario.

9.° In ciascuna parrocchia di Roma saranno stabiliti uno o più collettori, che terranno due libri separati, l'uno delle offerte, come si è fatto fin qui, l'altro degli associati ed associate, indicando quest'ultimo libro la contribuzione mensile, che essi si propongono di offerire e i versamenti che avranno fatti.

10.° I membri del Consiglio sono di pien diritto collettori.

11.° Ogni colletta a domicilio è rigorosamente vietata; così pure ogni insistenza per ottenere offerte di qualsiasi maniera. Ogni collettore che se ne renderà colpevole, potrà essere privato all'istante del suo posto ufficio.

12.° Non si ricusano le offerte dei corpi morali, ma si preferiscono d'assai le offerte individuali o nominali, perchè

il merito delle offerte consista bensì nell'offerire qualche cosa di materiale, ma sopra tutto nel dare il suo nome, attestando così apertamente e pubblicamente la propria devozione alla sacra causa del Pontificato.

13.° I collettori ad ogni richiesta daranno ricevuta delle somme, che loro saranno state consegnate, indicandone la speciale destinazione.

14.° Ogni mese, in un giorno determinato d'accordo col Consiglio, il presidente raduna e presiede l'assemblea generale dei collettori: ciascun di loro vi rende conto delle somme cui rate, che al domani stesso sono versate, contro ricevuta, nella cassa del tesoriere generale.

15.° Le somme sono versate nel Tesoro Pontificio, e ogni mese l'attestato del deposito vien presentato al Sovrano Pontefice da una deputazione composta sempre del tesoriere generale, e alternativamente del presidente o del vice-presidente; poscia di un consigliere, ciascuno al suo turno, e di due collettori tirati a sorte.

16.° Siccome è da sperare che Dio voglia concedere incoraggiamento e protezione a questa pia Arciconfraternita, così si terrà ogni anno, possibilmente nel mese di giugno verso la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, un'assemblea generale, in cui si farà conoscere lo stato preciso delle offerte raccolte e tutto ciò che concerne la religiosa Associazione.

17.° Ciascuna assemblea, vuoi del Consiglio, vuoi di tutti i membri in generale, sarà aperta e chiusa colle preghiere prescritte.

18.° Nessuna pubblicazione delle cose che riguardano l'Associazione potrà aver luogo senza l'assenso del Consiglio.

19.° Quanto agli atti di pietà, comechè non sia necessario di adempierli in comune per lucrare le indulgenze, il presidente tuttavia è libero di proporre al Consiglio gli

esercizi e le pie riunioni cogli altri atti di religione, che egli giudicherà utile di fare in comune, secondo le circostanze, ogni volta che l'Ordinario vorrà consentirlo

TITOLO III.

Aggregazioni.

1.° Questa Arciconfraternita ha il privilegio di aggregare le altre Confraternite aventi lo stesso scopo, secondo il Breve apostolico del 4 novembre 1860.

2.° I fedeli abitanti fuor di Roma, che desiderassero d'inscriversi nell'Arciconfraternita, possono formare col permesso e sotto l'autorità del loro Ordinario, in tutte le Diocesi del mondo una Confraternita o pia Associazione, tendente allo stesso scopo, sotto il medesimo titolo di S. Pietro, e, salva la piena libertà dei prelati, dare alla loro Associazione quella forma ed ordinamento, che converrà loro. Tuttavia per l'utile che deriva dalla uniformità, egli è a desiderare che esse si conformino alla nostra Arciconfraternita Romana, la quale le aggregherà e le farà partecipare a tutti i suoi beni spirituali, secondo il privilegio contenuto nel Breve del 4 Novembre 1860. La direzione però e l'amministrazione delle Confraternite saranno totalmente abbandonate a se sole, sotto l'autorità dell'Ordinario, dei canoni e delle costituzioni apostoliche.

Ecco il tenore del decreto d'approvazione.

Die 19 Aprilis 1861.

« Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium supra- » scripta statuta Archisodalitatis sub titulo et patrocinio S. » Petri Apostolorum principis, in hac alma Urbe erecta, prae- » sentis decreti tenore, approbat atque confirmat. »

NOTA.

Nella Confraternita stabilitasi in Milano si sono formate dagli offerenti quattro Serie. Nella prima è ascritto chi offre il suo obolo ogni dì, nella seconda chi l'offre ogni settimana, nella terza e quarta chi l'offre ogni mese del valore seguente.

I Serie	al giorno	Centesimi	5.
II Serie	alla settimana	»	5.
III Serie	al mese	»	10.
IV Serie	al mese	»	5.

Ciascuna di queste Serie è divisa in quindicine. Ogni quindicina ha il suo particolar collettore, questi versa le somme raccolte in mano del collettore della rispettiva parrocchia, dal quale sono poi deposte presso il Consiglio generale della Confraternita.

L'offerta è ridotta a grado sì tenue, che sembra non doversi trovare alcun cattolico, il quale, se ami veramente il Vicario di G. C., possa avere alcun motivo di non iscriversi alla pia Confraternita. A stimolar tutti valga la seguente riflessione che troviamo in un libretto stampato ultimamente a Firenze. Se ognuno dei 200 milioni di cattolici desse al Santo Padre un solo centesimo per settimana, il Santo Padre avrebbe 2 milioni di franchi ogni sette giorni, e in capo all'anno 104 milioni; somma vistosa, che non incomoderebbe veruno in particolare. E lo stesso risultato avremmo, se fra cinque cattolici se ne trovasse uno, che scrivendosi nella Confraternita offrisse l'obolo settimanale di cinque centesimi pel danaro di S. Pietro.